

## COMUNE DI TREVISO

Prot. n. 36334

**OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia "Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato"**

### IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto lo Statuto dell'Opera Pia "Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato" ai sensi del quale:

- l'Opera Pia è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza che ha i seguenti scopi:
  - concedere sussidi ai minori bisognosi, abbandonati, in particolare provvedendo al loro avviamento agli studi o ad una proficua arte o mestiere;
  - gestire servizi ed attività di assistenza all'infanzia abbandonata nel rispetto dell'ordinamento regionale;
- essa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 membri di cui uno nominato dal Comune di Treviso;
- la durata in carica dei consiglieri è di 5 anni con possibilità di riconferma senza interruzione; la nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità prevista dall'art. 11 e ss. della L. n. 6972/1890 ed altre norme di legge; il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente;
- nel rispetto della normativa regionale, per disposizione della tavola di fondazione, al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo non superiore al 5% delle rendite patrimoniali fondazionali nette, compenso che sarà computato tra le spese generali. La ripartizione di tale compenso tra il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione viene di anno in anno deliberato dal Consiglio stesso;

Vista la nota del 7.2.2014, in atti prot. n. 15568 del 12.02.2014, con la quale l'Opera Pia suindicata ha comunicato che l'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà il 3.5.2014;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricerca di candidature per la nomina del nuovo rappresentante del Comune di Treviso in seno all'organo di amministrazione suindicato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Opera Pia non è previsto il potere di revoca dei consiglieri da parte degli enti che li nominano e che, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 6 del 30.1.1997 "*Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)*", la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine;

### RENDE NOTO

che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina del rappresentante del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia "Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato"

Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso.

Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13.00 del 22.4.2014** con le seguenti modalità:

- recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, in Via Municipio 16;
- a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (*saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute entro le ore 13.00 del 22.4.2014*);
- a mezzo fax al n° 0422/658201;
- a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata CEC-PAC o PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Treviso: [postacertificata@cert.comune.treviso.it](mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it).

Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste contattando il Servizio Partecipazioni:


Tel. 0422-658569 - Fax 0422-658455

[servizio.partecipazioni@comune.treviso.it](mailto:servizio.partecipazioni@comune.treviso.it)

Treviso, 4.4.2014

IL SINDACO

Avv. Giovanni Manildo



**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Treviso**

Il sottoscritto ..... nato/a a ..... il ....., residente a ..... in via ..... n....., titolo di studio..... professione....., tel..... e mail.....

**PRESENTA**

la propria candidatura per l'incarico di componente in seno al Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia "Anna Maria ed Alessandro Antoniadì Maurocordato" di cui all'avviso prof. 36334 del 4.4.2014.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

**DICHIARA**

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopracitato;

---

- di non versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all'allegato art. 11 della L. 17.7.1890 n° 6872 legge che, pur essendo stata abrogata dall'art. 30 della L. 328/2000 e dall'art. 21 del D.Lgs. 207/2001, continua ad applicarsi nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli articoli 60 e 63 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), così come interpretati con DCC n° 32 del 29.6.2011, ovvero:
  1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'ente della cui nomina si tratta, oltre che del Comune di Treviso, nonché dipendente che dirige o coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del TUEL);
  2. di non essere dipendente dell'ente della cui nomina si tratta né del Comune di Treviso (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);
  3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per oltre il 50 per cento dall'ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 10 del TUEL);
  4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dall'ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
  5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell'ente della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate (art. 63, comma 1, punto 1 del TUEL);
  6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'ente della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'ente della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, punto 2 del TUEL);
  7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3 del TUEL);
  8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l'ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4 del TUEL);

9. di aver estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso l'ente della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'ente stesso (art. 63, comma 1, punto 5 del TUEL);
10. di non essere stato legalmente messo in mora, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 6 del TUEL);
11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venire a trovarsi, nel corso dell'incarico, in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 (art. 63, comma 1, punto 7 del TUEL);
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 64 del TUEL;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235;
  - di non versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 78, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000;
  - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal comma 1 lettera s dell'art 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7.12.2012, n. 213;
  - di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete di cui alla legge 25.1.1982, n. 17;
  - che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell'art. 1 comma 734 L. 296 del 27.12.2006 (*ovvero non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti*) così come interpretato dall'art. 3 c. 32 bis della Legge 24.12.2007, n. 244 introdotto dall'art. 71 comma 1° lett. f) della Legge 18.6.2009 n. 69 (*per perdita si intende un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali*);
  - di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 ad oggetto: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n. 190*";
  - di essere a conoscenza che i dati relativi al rappresentante nominato, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato;
  - di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall'Amministrazione comunale di Treviso per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma per esteso e leggibile)

allegare:

1) curriculum professionale

2) fotocopia di documento d'identità

Il modello può essere consultato all'Albo Pretorio del Comune di Treviso e può essere scaricato dall'Albo Pretorio on line o dal sito Internet all'indirizzo [www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it).

Inoltre gli interessati possono consultarlo e chiederne copia all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. n. 0422/658211 o 658543), oppure all'Ufficio Partecipazioni (tel. n. 0422/658569).

La normativa citata è consultabile al sito internet [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

L. 17.07.1890, n. 6972

Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

11. [Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità (35) o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa (36);

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura (37) o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa (38) nella Provincia; gli impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa (39) dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità (40) o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione (41) o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità (42).

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 (43)] (44).

(35) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(36) Vedi, ora, l'art. 13, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

(37) Il D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, abolì le sottoprefetture passando alle Prefetture le funzioni delle prime.

(38) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lqt. 22 marzo 1945, n. 173.

(39) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lqt. 22 marzo 1945, n. 173.

(40) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(41) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(42) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(43) Comma così modificato dall'art. 3, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Vedi, anche, la L. 3 giugno 1937, n. 847.

(44) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

